



Dipartimento
del Tesoro

L'innovazione digitale nel settore finanziario: il ruolo delle istituzioni pubbliche e le opportunità per le imprese

Vittorio Tortorici

*Ministero Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Sistema Bancario e Finanziario
vittorio.tortorici@mef.gov.it*



AGENDA


- 1 Finanza e trasformazione digitale
- 2 Il contesto italiano e il ruolo del MEF
- 3 Gli strumenti di dialogo con le imprese

Financial technology (Fintech)

- La definizione *Fintech* è ormai utilizzata per indicare una grande varietà di servizi e prodotti finanziari basati su **tecnologie innovative**.
- All'interno di questo termine «ombrello» sono ricompresi:
 - pagamenti elettronici istantanei e/o basati su soluzioni *mobile*;
 - progetti di valute digitali di banca centrale (*central bank digital currencies – CBDC*);
 - piattaforme on-line per investimenti o finanziamenti (*investment o lending crowdfunding*);
 - servizi di investimento prestati in forma automatizzata (*robo-advice, algo-trading, etc.*);
 - emissione di o servizi aventi ad oggetto crypto-attività;
 - ...
- L'estensione del suffisso *-tech* ad altri settori (*Insurtech, Suptech, Regtech*) testimonia l'impatto trasformativo del digitale sul sistema finanziario.
- Definizione Fintech FSB (2017).

"FinTech is defined as technology-enabled innovation in financial services that could result in new business models, applications, processes or products with an associated material effect on the provision of financial services".

Le tecnologie alla base della rivoluzione digitale



- Tra le tecnologie più "caratterizzanti" il fenomeno FinTech assumono particolare ruolo le *application programming interface* (API), i sistemi di *cloud computing*, le applicazioni di intelligenza artificiale e *machine learning* nonché le tecnologie basate sulla Blockchain.
- Nella loro diversità, queste tecnologie permettono, tra gli altri:
 - ✓ diminuzione del costo di prodotti e servizi finanziari; e
 - ✓ **valorizzazione del dato e personalizzazione dell'offerta finanziaria in base alle preferenze e necessità dei clienti.**

I cambiamenti in atto: l'offerta di prodotti o servizi finanziari

- L'utilizzo della tecnologia consente di sviluppare nuovi prodotti e servizi e/o di offrire con modalità innovative i servizi più tradizionali.
 - **Finanziamenti:** espansione delle piattaforme di *lending crowdfunding* e di *invoice trading*; diffusione di applicazioni di *instant lending*; ...
 - **Pagamenti:** pagamenti istantanei, utilizzo di cripto-attività come mezzo di pagamento, CBDCs; ...
 - **Investimenti:** crescita delle piattaforme di *debt* e *equity crowdfunding*, soluzioni di *robo-advisory*, piattaforme di investimento *mobile*;
- Le restrizioni legate all'emergenza sanitaria hanno determinato un maggiore ricorso agli strumenti digitali e accelerato lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi *digital first*.

I cambiamenti in atto: la struttura del mercato

- Maggiore competizione con l'ingresso di *start-up* e delle *Big Tech* (Google, Amazon, Facebook, etc.) nel settore finanziario e, in particolare, dei pagamenti.
- Sviluppo di modelli di *business* basati su piattaforme digitali che monopolizzano il rapporto finale con la clientela (*platformisation*).
- Decentralizzazione e ecosistemi *crypto*.
- Riorganizzazioni societarie di gruppi finanziari finalizzate alla costituzione di poli specializzati nella monetica e nei servizi di pagamento (caso Nexi-SIA);

La risposta degli intermediari

- Accrescimento del grado di automazione dei processi interni e ricorso massimo al *cloud*.
- Arricchimento dell'offerta dei servizi digitali.
- Crescita progetti innovativi sviluppati *in-house* e **passaggio da logica competitiva a forme di collaborazione e complementarità** tra *incumbents* e nuovi operatori *FinTech*.



Il contesto italiano e il ruolo del MEF



Dipartimento
del Tesoro

Interventi sul quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale in materia di *FintTech* è stato oggetto di numerosi interventi negli ultimi anni:


- **2017:** Introduzione definizione valuta virtuale e ampliamento della normativa AML ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (VASP);
- **2018:** Introduzione nell'ordinamento della definizione di *distributed ledger technologies* e di *smart contract* (d.l. 135/2018);
- **2019:** Introduzione del Comitato Fintech e della *sandbox* regolamentare (d.l. 34/2019);
- **2021:** Avvio Comitato Fintech e *sandbox* regolamentare;
- **2022:** Decreto MEF sul registro VASP.

La regolamentazione applicabile in Italia alle crypto-attività

- Ad oggi, a livello europeo e nazionale, il fenomeno delle crypto-attività è stato **regolamentato solo a fini di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo**
- Prestatori di servizi relativi all'uso di valute virtuali come **soggetti obbligati** ai fini antiriciclaggio (ad es., segnalazione di operazioni sospette)
- In Italia, da maggio 2022 **attivo il registro dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale**, tenuto dall'OAM
- **Iscrizione al registro come condizione per esercitare l'attività in Italia** (in caso contrario abusivismo)
- A livello nazionale non è chiara la natura giuridica delle crypto-attività (moneta? prodotto di investimento? bene ex 810 c.c.?)

Il ruolo del Dipartimento del Tesoro del MEF

- All'interno del MEF, il **Dipartimento del Tesoro** è la struttura responsabile del supporto tecnico all'elaborazione delle politiche normative e regolamentari in materia di innovazione finanziaria.
- In particolare, in ambito *Fintech* il Dipartimento del Tesoro segue i lavori regolamentari presso le istituzioni dell'UE e i principali organismi internazionali e svolge attività di analisi, regolamentazione e sviluppo delle politiche di vigilanza.
- **Segreteria del Comitato Fintech.**



Comitato Fintech

- Il **Comitato FinTech**, istituito presso il Dipartimento del Tesoro, è uno spazio di condivisione di esperienze e *best practices*, di confronto, di coordinamento e di proposta, cui le autorità che operano in ambito FinTech contribuiscono con l'obiettivo di progettare *policy* condivise e coordinate negli ambiti di rispettiva competenza.
- **Membri:** MEF, MISE, l'Autorità politica delegata per gli Affari Europei, Banca d'Italia, Consob, Ivass, Agcm, Garante per la protezione dei dati personali, Agid e Agenzia delle entrate.



Ruolo del Comitato Fintech



Finalità

- Favorire l'introduzione di modelli operativi innovativi nel settore finanziario, creditizio e assicurativo basati sui servizi e sulle tecnologie digitali
- Sviluppare una visione complessiva del settore per favorirne la crescita, e garantire adeguati livelli di tutela dei consumatori, della stabilità e della concorrenza



Attività

- Monitorare l'evoluzione del Fintech, attraverso audizioni, studi, scambi informativi con le istituzioni estere competenti, per individuare interventi coordinati dalle diverse Autorità di settore.
- Approfondire gli aspetti regolamentari per formulare eventuali proposte di intervento normativo, sulla base delle relazioni delle Autorità di Vigilanza competenti.

Sandbox regolamentare

Il **Comitato FinTech** svolge una funzione di direzione e coordinamento delle attività di sperimentazione di soluzioni innovative svolte dagli operatori con le Autorità di vigilanza del settore finanziario (c.d. sandbox).

La sperimentazione consente agli operatori FinTech di **testare soluzioni innovative in un ambiente controllato**, potendo beneficiare di un regime semplificato, transitorio, e in costante dialogo con le autorità di vigilanza: Consob, IVASS e Banca d'Italia.



Chi può partecipare alla *sandbox*?

La *sandbox* regolamentare è dedicata alle **attività di innovazione tecnologica** che incidono sul settore bancario, finanziario e assicurativo e che sono svolte da soggetti che:

- a) vogliono sperimentare **un'attività riservata** che richiede l'autorizzazione ovvero l'iscrizione in un albo, elenco o registro tenuto dalle autorità di vigilanza;
- b) vogliono sperimentare un'attività in astratto riservata ma per la quale si avvarrebbero di un **caso di esclusione** previsto dalla legge;
- c) prestano **servizi o attività inerenti a profili oggetto di regolamentazione** in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da parte della Banca d'Italia, della Consob o dell'IVASS con in Italia la propria sede legale o avente sede legale in un altro Stato membro dell'UE e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- d) sono **già vigilati o regolamentati** dalla Banca d'Italia, dalla Consob o dall'IVASS e hanno sede legale o succursale in Italia.

Quali sono i requisiti per partecipare?

Innovatività

è **significativamente innovativa** ovvero mediante l'impiego di nuove tecnologie contribuisce ad offrire servizi prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano **realmente nuovi e diversi** rispetto a quanto già presente sul mercato.

Necessità della sperimentazione

richiede la **deroga** a uno o più orientamenti di vigilanza adottati dalle Autorità di vigilanza su specifici profili, oppure gli elementi di novità del punto precedente richiedono una **sperimentazione e un esame congiunto** con una o più autorità di vigilanza.

Valore aggiunto

apporta **valore aggiunto** per almeno uno di questi profili: i) agli utenti finali, ii) all'efficienza del sistema finanziario, iii) rendendo meno onerosa o più efficace l'applicazione della regolamentazione, iv) consentendo un miglioramento nella gestione dei rischi nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Maturità

è in uno stato **sufficientemente avanzato** per la sperimentazione.

Sostenibilità economica

è **sostenibile** dal punto di vista economico e finanziario o comunque gode di copertura finanziaria adeguata.



Task force Finanza per la crescita 2.0

- Rapporto OECD stato di salute dei mercati finanziari italiani (2020); raccomandazioni per migliorare punti di debolezza:
 - nell'accesso ai mercati da parte delle imprese;
 - nella partecipazione degli investitori;
 - nell'assetto istituzionale (autorità di vigilanza, giustizia).
- Gruppo di lavoro MEF/Autorità di vigilanza/*stakeholder* (2021).
- Tra le aree di analisi e di intervento la **valorizzazione delle potenzialità del digitale** al fine di migliorare l'accesso al mercato di imprese e investitori.
- Ipotesi di un intervento normativo che **consenta l'emissione di strumenti finanziari su tecnologie di registro distribuito** (DLTs).

Perché un regime per la tokenizzazione di strumenti finanziari?

- La dematerializzazione degli strumenti finanziari consiste nella trasformazione di un certificato da cartaceo/fisico in una scrittura contabile all'interno di un registro elettronico, mantenendo la stessa validità.
- Oggi c'è regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari in gestione accentrata, ma la tecnologia apre a nuove opportunità.
- **Vantaggi?** Non solo possibili risparmi in termini di costi di distribuzione ma anche maggiore liquidità dello strumento e possibile automazione *corporate actions* e adempimenti amministrativi.
- **Svantaggi?** Rischio disintermediazione sistema finanziario tradizionale, maggiore esposizione a rischi diretti degli investitori, sicurezza nuove tecnologie...

Il dialogo con l'industria

- Importanza del dialogo costante tra istituzioni e imprese per comprendere le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi più efficaci per agevolare lo sviluppo del FinTech e contenere al contempo i relativi rischi.
- Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, il Comitato Fintech può invitare ad intervenire, a singole riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni o Autorità esperti del settore, **nonché associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore FinTech.**

segreteria.comitatofintech@mef.gov.it